



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 264 del 03 MAG. 2023

OGGETTO: stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'esecuzione di esami di sierologia infettivologica in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 03 MAG. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici dei Bilanci degli anni 2023 e 2024, pari a complessivi € 80.169,00, così suddivisi:
 - anno 2023, periodo 03/05/2023-31/12/2023:
 - n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione, € 31.000,04;
 - n. 510.090.00053 "Altri servizi non sanitari DA ATS/ASST della Regione", € 2.684,00;
 - anno 2024, periodo 01/01/2024-31/12/2024:
 - n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione, € 46.484,96.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 264 del 03 MAG. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 2, lett. a), L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006, come sostituito dalla L.R. n. 14 del 06 agosto 2010 e successivamente modificato dalla L.R. n. 22 del 27 novembre 2020, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgano reciprocamente tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Vista, altresì, la normativa regionale in materia di Medicina di Laboratorio delle strutture ospedaliere del S.S.L. e nello specifico, da ultimo, la DGR n. XI/7044/2022 "Determinazioni in merito all'organizzazione dei servizi di medicina di laboratorio e relativo aggiornamento dei requisiti specifici autorizzativi e di accreditamento" con la quale sono stati approvati i requisiti minimi specifici autorizzativi e di accreditamento dei Servizi di Medicina di Laboratorio ed è stato definito l'iter procedurale di riclassificazione del Laboratorio Clinici;

Premesso che, in ottemperanza alla normativa regionale su richiamata, l'ASST Gaetano Pini – CTO, su istanza della ATS Milano del 15.11.2022, ha avviato l'iter di aggiornamento dei requisiti autorizzativi organizzativi generali e specifici di accreditamento del Laboratorio Analisi ubicato presso il Presidio Ospedaliero Pini, ad oggi ancora in corso;

Dato atto che le predette attività di riorganizzazione finalizzate alla riclassificazione del Laboratorio Clinico hanno necessariamente comportato la sospensione temporanea, nelle more della conclusione dell'iter procedimentale, degli esami di laboratorio di Microbiologia e Virologia, in favore dei pazienti ricoverati presso i presidi Pini e Fanny Finzi Ottolenghi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 264 del 03 MAG. 2023

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 23.02.2023, con la quale l'ASST Gaetano Pini -CTO ha stipulato con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda la convenzione passiva per l'esecuzione di esami di laboratorio ematochimici, microbiologici e virologici in favore dei pazienti del P.O. CTO, per il periodo 01.01.2023-31.12.2024;

Considerato che:

- con nota del 03.03.2023 l'ASST Gaetano Pini – CTO, per le motivazioni sopra esposte, ha richiesto alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e alla Fondazione Policlinico Cà Granda Ospedale Maggiore di Milano, con le quali intercorrono consolidati rapporti di collaborazione anche per prestazioni di laboratorio, la disponibilità ad erogare *in service* circa n. 3600 esami/anno di sierologia infettivologica in favore dei pazienti ricoverati presso i P.O. Pini e Fanny Finzi Ottolenghi, validati dal Laboratorio del P.O. Pini, sino al 31.12.2024 o fino alla ripresa delle attività di laboratorio all'esito della riorganizzazione, se precedente;
- con nota del 07.03.2023 l'ASST Niguarda ha manifestato la disponibilità a fornire i servizi aggiuntivi richiesti, previa stipula di apposita convenzione;

Atteso che, *medio tempore*:

- la UOC Affari Generali e Legali ha avviato l'istruttoria con il coinvolgimento delle UOC Direzione Medica di Presidio e Patologia Clinica, deputate al monitoraggio dei flussi prestazionali, ai fini della individuazione degli esami eseguiti in favore dei pazienti ricoverati presso il P.O. Pini e il P.O. Fanny Finzi Ottolenghi ed alla individuazione delle modalità operative di raccolta e trasporto dei campioni;
- le UU.OO.CC. Sistemi Informativi Aziendali delle rispettive Aziende hanno sviluppato con il comune fornitore Dedalus Italia SpA l'implementazione del collegamento informatico tra i rispettivi gestionali in uso, il cui collaudo definitivo è stato effettuato in data 02.05.2023, come da verbale in atti;
- in data 28.04.2023 gli uffici amministrativi competenti hanno condiviso il testo definitivo della nuova convenzione di che trattasi;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che prevede:

per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda l'impegno ad eseguire anche a favore dei pazienti del P.O. Pini e del P.O. FFO gli esami di sierologia infettivologica elencati nella tabella inserita in convenzione (art.1);

per l'ASST Gaetano Pini-CTO l'impegno a:

- riconoscere all'ASST Niguarda il pagamento delle prestazioni rese in applicazione delle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento dell'effettuazione delle stesse, (art.1);
- rimborsare l'importo di € 2.684,00 (IVA INCLUSA), a titolo di costi sostenuti dall'ASST Niguarda per l'implementazione del collegamento informatico tra i gestionali in uso (art.2);

Dato atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, calcolato in relazione al fabbisogno storico e pari ad € 80.169,00=, è annotato ai conti dei Bilanci degli esercizi 2023-2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 264 del 03 MAG. 2023

Acquisito il parere favorevole del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e del Direttore Sanitario, in atti;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'esecuzione di esami di sierologia infettivologica, in favore dei pazienti ricoverati presso i P.O. Pini e Fanny Finzi Ottolenghi, per il periodo dal 03.05.2023 al 31.12.2024, fatta salva la facoltà di recesso anticipato, alla conclusione della riorganizzazione delle attività di laboratorio;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'esecuzione di esami di sierologia infettivologica, in favore dei pazienti ricoverati presso i P.O. Pini e Fanny Finzi Ottolenghi, per il periodo dal 03.05.2023 al 31.12.2024, fatta salva la facoltà di recesso anticipato, alla conclusione della riorganizzazione delle attività di laboratorio;
2. di demandare l'attività di supervisione circa la corretta applicazione della convenzione di che trattasi al Direttore della UOC Patologia Clinica;
3. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 80.169,00=, è annotato ai conti dei Bilanci degli esercizi 2023-2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 264 del 03 MAG. 2023

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa

(Atti 2023-1.1.3/1.18)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 264 del 03 MAG. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 03 MAG. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

Convenzione per l'esecuzione di esami di sierologia infettivologica

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Bosio.

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini-CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1- C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada.

PREMESSO CHE

- L'ASST Gaetano Pini-CTO ha manifestato con nota prot. 2515/2023 del 03/03/2023 la necessità di attivare una convenzione per l'esecuzione di esami di laboratorio afferenti alla sierologia infettivologica, in favore dei pazienti del P.O. Pini e del P.O. FFO da svolgersi presso l'ASST Niguarda;
- l'ASST Niguarda, attraverso la S.C. Microbiologia Clinica, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di esami di sierologia infettivologica, in particolare si garantisce l'esecuzione dei seguenti esami:



TEST	NTR	DESCRIZIONE	TARIFFA
Quantiferon TB	90.77.3	TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA (Per mitogeno)	NTR
TPHA-TPPA	91.10.4	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca qualit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA] [TPPA]	NTR
E.I.A.	91.25.1	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)	NTR
E.I.A.	91.24.3	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)	NTR
ANTI-VZV		IG PER LA RICERCA DELLA VARICELLA	NTR
CMV G	91.14.1	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	NTR
CMV M	91.14.3	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (E.I.A.)	NTR
TOXO Reflex	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI	NTR
RUBEO G+M	91.26.4	VIRUS ROSOLIA IgG e IgM	NTR
RUBEO G	91.26.E	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	NTR
HIV	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI	NTR
HCV Ab	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	NTR
HCV Ab screening	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	NTR
HBsAg	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg	NTR
HBsAb	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAb	NTR
HBcAb	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAb	NTR

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento dell'effettuazione di ciascuna prestazione.

L'ASST Niguarda, previa consultazione del professionista dell'ASST Pini -CTO, potrà richiedere l'esecuzione di ulteriori esami, anche non presenti nell'elenco di cui sopra, laddove tali ulteriori esami risultino indispensabili per la corretta valutazione del caso. Tali esami aggiuntivi verranno fatturati alla tariffa NTR vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST Gaetano Pini -CTO si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato le modalità di invio dei campioni, sia con riferimento alle istruzioni di preanalitica (materiale idoneo, stabilità del campione, tempi e modalità di conservazione e trasporto dei campioni) sia con riferimento ai tempi e modalità di trasporto con relativo monitoraggio della temperatura.

I campioni, non in urgenza, dovranno pervenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Le parti hanno sviluppato un collegamento informatico tra i rispettivi Laboratori Analisi degli Enti nell'ambito dei rispettivi contratti di gestione del sistema informatico attualmente in essere con la società Dedalus SpA.

Gli oneri sostenuti dall'ASST Niguarda quantificati in € 2.200,00 (IVA inclusa) pari a n. 4 giornate/uomo di attività, saranno addebitati all'ASST Gaetano Pini-CTO, ad esito del collaudo del 02.05.2023.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della struttura sanitaria coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti sanitari si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. L'attività svolta presso l'ASST Niguarda verrà effettuata **in orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Pini-CTO

L'ASST Gaetano Pini-CTO si impegna al rispetto di quanto indicato all'art. 5 della presente convenzione.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con all'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Gaetano Pini-CTO, appartenendo al Sistema Socio-sanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente durata: dal **03/05/2023 al 31/12/2024**, fatta salva la facoltà di recesso anticipato alla conclusione della riorganizzazione delle attività di laboratorio.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili. L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'ASST Gaetano Pini-CTO e di cui gli incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs.

101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel caso in cui i dati relativi al presente convenzione vengono trattati da entrambe le parti, la titolarità è condivisa tra le stesse e gli operatori devono ritenersi incaricati del trattamento osservando le regole previste dal Codice della Privacy.

L'ASST Gaetano Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, confluiti quale sottosezione specifica "Rischi corruttivi e trasparenza" nei rispettivi vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti, ai sensi del DPR 62/2013, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo a carico dell'ASST Gaetano Pini -CTO, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.